

DIPARTIMENTO
DI ORGANI DI SENSO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

**Capitolato per
TD 5742220 - Acquisto ferri chirurgici
per il Dipartimento di Organi di Senso - Prof. Lambiase**

(Preventivo n. 407/PV del 13/10/2025)

Operatore Economico: Medika Vision S.r.l. (P. IVA 10580671005)



Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura	3
Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche	3
Art. 4 – Importo dell'appalto	3
Art. 5 – Revisione prezzi	3
Art. 6 – Termine di consegna della fornitura	4
Art. 7– Contratto collettivo applicato	4
Art. 8 – Controllo tecnico – contabile	4
Art. 9 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile	4
Art. 10 – Subappalto	4
Art. 11 – Modifiche contrattuali	5
Art. 12 – Penali	5
Art. 13 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro	6
Art. 14 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione	6
Art. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 16 – Recesso	9
Art. 17 – Risoluzione del contratto	9
Art. 18 – Regolare esecuzione	11
Art. 19 – Pantouflage	11
Art. 20 – Obbligo di riservatezza	12
Art. 21 – Stipula contratto e spese	13
Art. 22 – Foro competente	14



Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto di ferri chirurgici che risultano necessari per le esercitazioni nel campo della chirurgia del glaucoma e del segmento anteriore dell'occhio da parte degli allievi della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia del Dipartimento di Organi di Senso.

Art. 2 – Descrizione della fornitura

La fornitura ha come oggetto:

- *Kit Glaucoma (Cod. 101), pz. n. 1;*
- *Kit cornea (Cod. 102) pz. n. 1;*
- *Kit Spasette (Cod. 103), pz. n. 1.*

Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e relative tempistiche

La consegna avrà luogo in Viale del Policlinico 155, Clinica Oculistica, piano terra.
Riferimento: Dott.ssa Falace, tel. 06/49975303, e Sig.ra Zani, tel. 06/49975305.

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a Euro 6.863,16 + IVA, con oneri per la sicurezza pari a zero.

Art. 5 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di costo e



di prezzo di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Sono individuate inoltre eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici indicate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT.

Art. 6 – Termine di consegna della fornitura

Il termine di consegna della fornitura è fissato in 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data della stipula del contratto.

Art. 7 – Contratto collettivo applicato

Non applicabile per la fattispecie oggetto del presente capitolato.

Art. 8 – Controllo tecnico – contabile

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento, con il supporto del Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Art. 9 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile

Nelle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture non si richiede la garanzia provvisoria (art. 53, comma 1 del Codice).

Non si richiede altresì la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto soglia in quanto l'operatore economico scelto soddisfa il requisito di comprovata solidità.

Art. 10 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice.



Art. 11 – Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.



Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'affidatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

Art. 13 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

Non applicabile per la fattispecie oggetto del presente capitolato.

Art. 14 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione a seguito della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore.

È prevista l'anticipazione del prezzo secondo le modalità di cui all'art. 125, co.1 del Codice, da corrispondere nella misura del 20%.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'affidatario per ritardi o inadempimenti.



In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il Codice Univoco Ufficio: **5EKMEH**
- il bene oggetto di fatturazione
- il CIG
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Dipartimento di Organi di Senso

Partita Iva: 02133771002

Viale del Policlinico, 155

Cap 00161 – Roma

Art. 15 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.

L'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PAD) certificata.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.



Art. 16 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all' affidatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura del bene e verifica la regolarità della stessa. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122 co. 1 del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal



Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;

- d) superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate,



avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'affidatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'affidatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 18 – Regolare esecuzione

La stazione appaltante, per il tramite del RUP emette l'attestazione di regolare esecuzione entro 15 giorni, comunque prima dei termini di legge previsti per il pagamento della fattura elettronica, ove non presente bolla di consegna o certificato di collaudo.

Art. 19 – Pantouflage

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.



L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 20 – Obbligo di riservatezza

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'affidatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'affidatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;



- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'affidatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'affidatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 21 – Stipula contratto e spese

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

*[Per i contratti di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro**] L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario e dovrà essere versata nelle seguenti modalità:*

- nel caso di operatore economico residente in Italia - l'imposta di bollo è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
- nel caso di operatore economico estero - l'imposta di bollo è versata con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT) avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.



Art. 22 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.